

COON 605



### IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

- Dr. Francesco Pedoja
- Dr. Martina Gasparini
- Dr. Francesco Petrucco Toffolo,

Presidente

Giudice

Giudice rel. est.

riunito nella camera di consiglio del 24.3.2011, nei procedimenti riuniti n. 1595/2010 e n. 74/2011 Ruolo Gen. V. G. ha pronunciato il seguente:

#### DECRETO.

19 MAR. 2011

*La proposta ed il procedimento.*

Con ricorso presentato il 14.5.2010 (e pertanto soggetto alla disciplina introdotta con le riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 ed al d.lgs. n. 169/2007), la società A [redacted] avanzava proposta di concordato fallimentare in relazione al fallimento S [redacted], dichiarato con sentenza del 17 aprile 1997 dall'intestato Tribunale.


In epoca coeva venivano depositate proposte di concordato fallimentare da ulteriori società (C [redacted] P [redacted], D [redacted], F [redacted], L [redacted] C [redacted]).

Con provvedimento del 1.6.2010, il giudice delegato, acquisito un primo parere della curatela e del comitato dei creditori su ciascuna proposta, assegnava termine alle società proponenti per eventuali modifiche migliorative; entro un successivo termine i curatori provvedevano a richiedere alle società stesse chiarimenti ed adeguamenti, soprattutto al fine di risolvere taluni elementi di equivocità ed incompletezza rilevati.

All'esito, una volta espresso dai curatori il proprio parere, con atto del 1°10.2010 il comitato dei creditori sceglieva, tra quelle depositate, la proposta avanzata da A [redacted], proposta che, tenuto conto del

ricorso depositato il 14 maggio 2010 come integrato con atti depositati il 25 giugno e 10 settembre 2010, è riassumibile nei seguenti termini:

- a) pagamento, nel termine di 30 giorni dalla definitività dell'omologazione, integralmente delle spese di procedura e nella percentuale del 22,2% dei crediti chirografari già ammessi definitivamente (dovendosi ricordare che nei pregressi piani di riparto parziale il fallimento ha già integralmente soddisfatti i creditori privilegiati e nella misura del 7% i creditori chirografari);
- b) pagamento, ove sussistano i presupposti ex art. 112 l.f., della percentuale del 7% dei creditori insinuatisi tardivamente al fine dell'eventuale parificazione con gli altri già beneficiari del relativo riparto parziale;
- c) pagamento di un credito dell'INPS oggetto di giudizio ex art. 98 l.f. pendente nella misura del 22,2% entro 30 giorni dalla definitività dell'omologazione e dell'ulteriore importo del 71,8% se riconosciuto in privilegio o del 7% se riconosciuto chirografario "tardivo incolpevole" entro 30 giorni dalla definitività della decisione ex art. 98 l.f.;
- d) pagamento di un credito di R. [REDACTED]. oggetto di giudizio ex art. 101 l.f. pendente nella misura dell'intero in caso di riconoscimento in prededuzione o privilegio, del 22,2% se riconosciuto in chirografo (oltre all'ulteriore 7% se riconosciuto "chirografario incolpevole" ex art. 112 l.f.) entro 30 giorni dalla definitività della decisione ex art. 101 l.f.;
- e) garanzia costituita da fideiussione bancaria a prima richiesta per l'intero importo di € 46.770.151,30 (che risulta nel frattempo depositata) con l'ulteriore obbligo di vincolare eventuali somme versate da R. [REDACTED], all'esito della causa per revocatoria



CASO

it



P

fallimentare pendente, al soddisfacimento del credito di R. [redacted] nei termini di cui al punto che precede;


- f) limitazione della responsabilità ai crediti ammessi alla data della proposta (e delle successive integrazioni), ai crediti ammessi alla stessa data con riserva ovvero alla stessa data oggetto di insinuazione tardiva o opposizione, ai crediti derivanti da insinuazione ex art. 70 l.f. promossa dai soggetti passivi di azioni revocatorie.

Con decreto del 6.10.2010, il giudice delegato ordinava la comunicazione della proposta prescelta (e dei pareri degli altri organi della procedura) ai creditori, disponendo, atteso l'elevatissimo numero di questi, che la comunicazione avvenisse, secondo quanto previsto dall'art. 126 l.f., a mezzo della pubblicazione su tre quotidiani con ampia diffusione a livello nazionale e locale. La pubblicazione interveniva il 12.10.2010 così che il termine, fissato in trenta giorni, per la manifestazione dell'eventuale dissenso scadeva il 11.11.2010.

Il 28 ottobre 2010 L. [redacted] C. [redacted] depositava una nuova proposta di concordato fallimentare, migliorativa rispetto alla sua precedente ed anche (in termini invero minimali) rispetto a quella oggetto del (sub)procedimento di approvazione allora pendente.

Con decreto 8.11.2010, il g.d., individuato quale termine ultimo affinché una nuova proposta potesse essere comunicata ai creditori il momento dell'emissione dell'ordinanza con la quale il giudice delegato aveva disposto la comunicazione ai creditori della proposta prescelta, prendeva atto di tale sopravvenienza, la cui rilevanza si presentava, tutt'al più, condizionata al verificarsi di ipotesi quali la mancata approvazione od omologazione della proposta sottoposta al voto dei creditori.

[redacted] C. [redacted] P. [redacted] e la stessa L. [redacted] C. [redacted] proponevano - esprimendo doglianze differenti - anche reclamo avverso



il decreto 6.10.2010 emesso dal g.d. ex art. 125 comma 2° l.f., sul presupposto dell'illegittimità della proposta di A. [REDACTED].

I reclami ex art. 26 l.f. erano rigettati dal tribunale con decreti del 9.12.2010.

Solo L. [REDACTED] C. [REDACTED], con atto del 3.2.2011, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento del tribunale; il relativo giudizio è ad oggi pendente.

Nel frattempo, con decreto ex art. 129 l.f. del 19.11.2010 il giudice delegato, dato atto dell'intervenuta approvazione della proposta di A. [REDACTED] da parte dei creditori, ha assegnato termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali opposizioni all'omologazione.

Tempestive opposizioni sono state proposte da C. [REDACTED] P. [REDACTED] e da L. [REDACTED] C. [REDACTED], mentre A. [REDACTED] ha depositato rituale istanza di omologazione.

Successivamente C. [REDACTED] P. [REDACTED] ha rinunciato alla propria opposizione ed il relativo procedimento è stato dichiarato estinto.

All'udienza del 17.2.2011 il procedimento per l'omologazione della proposta approvata dai creditori e quello di opposizione introdotto da L. [REDACTED] C. [REDACTED] sono stati riuniti.

All'esito della medesima udienza il collegio si è riservato la decisione e si è riunito in camera di consiglio in data 24.2.2011.

*Inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di legittimazione dell'opponente.*

L'opposizione proposta da L. [REDACTED] C. [REDACTED] si manifesta inammissibile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, si deve rilevare che tale società non è legittimata a presentare opposizione all'omologazione.

L'interesse che legittima il terzo a proporre opposizione dev'essere un interesse di diritto, immediato e diretto: non deve trarre in inganno l'apparentemente generica indicazione contenuta nell'art. 129 l.f., che è, in realtà, la medesima di cui all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire e a contraddire in giudizio, con necessità di omogenea interpretazione.

E' in tal senso nota l'affermazione giurisprudenziale secondo cui il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri (Cass. Sez. L., sentenza n.

24434 del 23/11/2007), e che l'interesse deve avere necessariamente carattere attuale (Cass. Sez. Un. 15.1.1996, n. 264; Cass. 18.4.2002, n. 5635) poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza.

Deve ad avviso del collegio riconoscersi la legittimazione ad opporsi all'omologazione in capo alla società che abbia partecipato alla fase di selezione tra le plurime proposte senza risultarne vincitrice, poiché essa, nel lamentare l'illegittimità della proposta o la violazione di norme processuali, lamenta che, illegittimamente, sia prevalsa altra proposta rispetto alla propria; in altri termini, tale società agisce a tutela dell'interesse alla regolarità del procedimento che, in tesi, ove rispettata, avrebbe condotto ad un diverso esito dell'*iter*, potenzialmente favorevole all'opponente.

Nella specie, tuttavia, L. [redacted] C. [redacted] ha depositato in data 28.10.2010 - dopo lo scadere del termine per il deposito delle proposte tra le quali è intervenuta la scelta del comitato dei creditori - una nuova proposta che la stessa società (v. pag. 3 e pag. 4 del ricorso in opposizione) ha qualificato come "sostitutiva della precedente".

In tale prospettiva la posizione di L. [redacted] C. [redacted] [redacted] è necessariamente mutata. La prima proposta (che, per quanto si è detto, poteva legittimare la società al reclamo avverso il decreto emesso dal g.d. ex art. 125 l.f. e, astrattamente, all'opposizione ex art. 129 l.f.) è venuta meno in quanto sostituita da altra che, essendo pervenuta tardivamente, non ha in alcun modo partecipato all'*iter* del concordato fallimentare oggetto del presente procedimento di omologa; ed alla legittimità di questo *iter* essa non ha un interesse giuridico diretto proprio in ragione dell'estraneità della sua posizione.

Ora L. [redacted] C. [redacted] [redacted] ha, certo, un interesse alla conclusione negativa dell'*iter* avviato affinché assuma rilevanza la sua (sopravvenuta) proposta; è questo, tuttavia, un interesse di mero fatto, non diverso da quello che vanterebbe un soggetto che, non avendo ancora depositato alcuna proposta, abbia intenzione di farlo, e così auspichi che, a seguito della mancata omologazione di quella altrui, gliene sia data l'occasione.

*Inammissibilità dell'opposizione proposta per violazione del principio del ne bis in idem.*

In secondo luogo, si deve rilevare che i motivi di opposizione sono esattamente i medesimi già espressi nel reclamo proposto dalla società avverso il decreto 6.10.2010 del g.d., reclamo rigettato con provvedimento 9.12.2010 del tribunale, fatto - quest'ultimo - oggetto di ricorso per cassazione.

Va dato atto che in senso contrario alla conclusione cui qui si perviene si è espressa la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 4864/2010, che ha escluso l'impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento del tribunale di accoglimento del reclamo avverso il decreto del g.d. che abbia dichiarato inammissibile la proposta di concordato fallimentare, e ciò ha fatto sul presupposto che si tratti di atti

privi del carattere di definitività, con funzione meramente deliberativa delle condizioni di ammissibilità, che resterebbero riesaminabili in sede di omologazione. Tale sentenza, che ha operato una (in realtà tutt'altro che scontata) estensione al concordato fallimentare di un insegnamento giurisprudenziale più volte espresso in tema di concordato preventivo, è tuttavia relativa ad un concordato fallimentare soggetto alla disciplina anteriore alle recenti riforme, che hanno determinato una redistribuzione delle competenze tra gli organi della procedura nel contesto di un'accentuata negozialità dell'istituto, nonché una ridefinizione dell'oggetto dei controlli del tribunale e dello stesso giudizio di omologazione, giudizio che appare privato del ruolo centrale ed assorbente che esso rivestiva nella vecchia disciplina; ciò rende necessario che le eventuali illegittimità degli atti in cui si snoda il complesso *iter* siano oggi fatte valere con il rimedio tipico del reclamo ai sensi degli art. 26 e 36 l.f.

Proprio in questo senso pare essersi orientata ancor più recentemente la stessa Suprema Corte, che, nel decidere di un ricorso proposto all'esito di un procedimento di omologazione soggetto a disciplina c.d. intermedia, ha (tra l'altro) ritenuto l'inammissibilità di un motivo d'impugnazione relativo alla (pretesa) illegittimità del parere reso dal comitato dei creditori sulla proposta di concordato fallimentare; e ciò, ha osservato la Corte, in quanto "la delibera con cui è stato espresso il parere non è stata fatta oggetto di tempestivo reclamo ex art. 36 l.f. (nella formulazione conseguente alla riforma...) e quindi l'eventuale vizio della stessa non può essere eccepito o rilevato nelle fasi successive" (Cass., sent. n. 3274/2011).

L'affermazione non va evidentemente letta nel senso che solo se l'atto è stato fatto oggetto di reclamo la relativa doglianza è riproponibile in sede di omologazione, ma nel senso che tale doglianza trova quale sede

naturale ed unica di espressione quella del reclamo, senza possibilità che la stessa sia proposta per la prima volta con opposizione all'omologazione (ostandovi la definitività dell'atto e la sanatoria conseguente al mancato reclamo) o che sia in tale sede riproposta (ostandovi il principio del *ne bis in idem*).

Si può di conseguenza sostenere che il controllo da esercitarsi in sede di omologazione è essenzialmente riferito alla fase dell'approvazione della proposta (è inclusa la tematica della sua convenienza solo nell'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 129 comma quinto, che comunque presuppone, attesa la peculiare limitazione alla legittimazione prevista,

l'approvazione della proposta), dispiegandosi la precedente fase, che va dal deposito della proposta alla sua comunicazione ai creditori, tramite atti autonomamente reclamabili.

Correttamente pertanto, sul piano processuale, L.  C.  ha a suo tempo proposto reclamo avverso il decreto del g.d.; non può ora,

però, riproporre gli stessi motivi facendone oggetto di un'opposizione all'omologazione che si presenta, sotto tale profilo, inammissibile.

*Insussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento di omologazione.*

Ci si deva tuttavia chiedere se il fatto che il richiamato provvedimento assunto dal tribunale ex art. 26 l.f. sia stato impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e che il relativo procedimento sia ad oggi pendente comporti la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c..

A tale quesito si deve dare risposta negativa.

Ha precisato più volte la Suprema Corte che "la sospensione necessaria del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., presuppone l'esistenza di un *nesso di pregiudizialità sostanziale*, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, dedotti in via autonoma in due



diversi giudizi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo" (Cass. sent. 15353/2010). Nella sentenza citata, ad esempio, si è statuito che "ove, invece, contro la medesima sentenza di primo grado esecutiva vengano proposti appello ed opposizione di terzo, si è in presenza di due distinti mezzi di impugnazione esercitati nell'ambito dello stesso processo, sicché la pregiudizialità che verrebbe a configurarsi è meramente processuale e non sostanziale. Ne consegue che - fermi i poteri del giudice dell'opposizione di pronunciare la

sospensione dell'esecuzione della sentenza - non può farsi ricorso alla sospensione del giudizio di appello ex art. 295 cod. proc. civ., essendo ciascuna impugnazione destinata a proseguire per proprio conto".

Ancora, si è precisato che "la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione

del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia *portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata*. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto" (Cass., sent. n. 27426/2009). Tale rapporto non sussiste, ad avviso della giurisprudenza, tra il giudizio di impugnazione del titolo esecutivo ed il procedimento per espropriazione forzata avviata sulla base di quel titolo o tra lo stesso e la causa di opposizione all'esecuzione (v., ad es., Cass., sentt. n. 8055/2007 e n. 20320/2004).

Nella specie, è del tutto evidente l'assenza di pregiudizialità sostanziale, non ponendosi un problema di giudicato in rapporto ad un decreto di omologazione di concordato fallimentare, e tantomeno potendosi ipotizzare un rischio di conflitto tra giudicati con riguardo agli esiti dei due procedimenti in esame.

Essi presentano una connessione di carattere meramente processuale, nel senso che s'inseriscono in un medesimo (macro)procedimento e sono pertanto entrambi idonei ad influire sul suo esito. Tuttavia, la connessione in senso lato che si verifica non solo non può qualificarsi in termini di pregiudizialità sostanziale ma neppure di pregiudizialità

processuale - ipotesi comunque insufficiente ai fini di cui all'art. 295 c.p.c. - se è corretta la ricostruzione sopra esposta circa il concorso tra reclamo ed opposizione all'omologazione.

Si determina infatti un'inevitabile distinzione tra gli oggetti dei due giudizi, tale che l'uno non influisce sull'esito dell'altro se non

indirettamente, nel senso che, come il rigetto dell'istanza di omologazione farebbe venir meno l'interesse alla prosecuzione del procedimento pendente in cassazione ex art. 111 Cost., così l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione in punto (il)legittimità della proposta precluderebbe l'omologazione. Il fatto poi che tale ultimo effetto possa verificarsi solo qualora l'illegittimità della proposta sia accertata prima della conclusione del procedimento per omologazione non sorprende affatto, sia perché, in generale, una tale situazione si presenta come fisiologica nel nostro ordinamento (si pensi all'esecuzione radicata, ed eventualmente portata a termine, sulla base di un titolo esecutivo non definitivo, anche se impugnato e perciò suscettibile di successiva caducazione) sia perché, in particolare, essa è perfettamente coerente e conseguente alla previsione di cui al quinto comma dell'art. 26 l.f., a norma della quale "il reclamo non sospende

l'esecuzione del provvedimento"; mancato effetto sospensivo che, naturalmente, vale anche per l'eventuale successivo ricorso per cassazione (a prescindere dalla questione relativa all'ammissibilità di tale rimedio).

Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, chiaramente volta a favorire la celerità del procedimento e a rendere inefficaci iniziative strumentali di eventuali controinteressati al buon esito dello stesso, con accettazione del rischio che il successivo accoglimento del reclamo renda più complessa la gestione degli effetti di tale sopravvenienza sul piano giuridico e materiale.

Disporre che il reclamo non sospenda l'esecuzione dell'atto reclamato significa anche, evidentemente, che il procedimento nel quale esso si inserisce prosegue nonostante il reclamo; sarebbe, allora, in evidente contraddizione con tale disposto la sospensione del procedimento per l'omologazione (e quindi, in sostanza, dell'iter del concordato fallimentare) proprio in ragione del reclamo proposto.

*L'omologazione del concordato.*

Dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da L. ■■■■■ C. ■■■■■ ■■■■■, si può procedere all'omologazione del concordato.

Quanto ai contenuti della proposta ed al procedimento, è sufficiente richiamare quanto già scritto *supra*.

La proposta è stata approvata dai creditori: a fronte di un credito chirografario complessivo di € 60.160.590,02 sono pervenute tre dichiarazioni di dissenso per complessivi € 2.634.232,90, una delle quali, tuttavia, per l'importo di € 1.914.528,87, da un soggetto non legittimato (istituto di credito subentrato nel rapporto ad altro ammesso al passivo, senza previa insinuazione tardiva al passivo stesso del nuovo creditore).

Ne deriva che il concordato dev'essere omologato.

Circa le modalità ed i termini di pagamento, si deve in primo luogo dare atto che le attività e le azioni di pertinenza della massa si trasferiranno all'assuntore del concordato al momento della definitività dell'omologazione (a prescindere dal non inequivoco tenore di quanto disposto dall'art. 131 l.f. con riguardo al momento dell'efficacia della proposta, è nella specie la proposta stessa a condizionare la propria efficacia alla definitività dell'omologa).

Le spese della procedura ed il compenso dei curatori saranno liquidati con separati provvedimenti del g.d. o del Tribunale, secondo le rispettive competenze, previa istanza del curatore.

Sarà mantenuto acceso il conto della procedura, vincolato all'ordine del giudice delegato, ed ivi affuiranno eventuali pagamenti di R. [redacted] all'esito della revocatoria pendente avanti alla Corte d'Appello di Trieste (giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 15980/2010 della Corte di Cassazione).

I pagamenti delle spese di procedura, del compenso dei curatori e dei creditori avverranno ad opera della curatela, quanto ai creditori a mezzo di assegni circolari da inviarsi agli stessi; i curatori potranno tuttavia concordare con l'assuntore modalità diverse per l'effettuazione dei pagamenti, comunque sotto la loro sorveglianza e con comunicazione al giudice delegato.

Agli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, che si rendessero necessari, provvederà il giudice delegato al fallimento che rimane in carica, insieme agli altri organi del fallimento, per la sorveglianza sull'esecuzione del concordato.

*Le spese del procedimento ed i provvedimenti di cui all'art. 96 c.p.c..*

Quanto statuito in ordine all'opposizione proposta da L. [redacted] C. [redacted] [redacted] ne impone la condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle altre parti del procedimento, secondo il consolidato

orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la condanna alle spese giudiziali nei procedimenti in camera di consiglio, allorché si presenti un contrasto tra interessi antagonisti, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.; per la relativa liquidazione, da operarsi in via equitativa atteso il mancato deposito di note spese, si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerati, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione (v. Cass., sent. n. 11503/2010 e n. 11320/2007).

Nel costituirsi nel procedimento introdotto da D. C. A. ne ha richiesto la condanna ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c., indicando il danno nel costo quotidianamente sopportato

dalla stessa A. per la fideiussione depositata a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni in relazione al ritardo nell'omologazione cagionato dalla (temeraria) opposizione proposta.

Il fatto che l'opposizione presenti carattere temerario dev'essere, in effetti riconosciuto, in quanto non solo l'opposizione è inammissibile per il duplice ordine di motivi sopra esposto, ma essa si presenta altresì come totalmente infondata nel merito. Dovendosi operare una delibazione del merito al solo fine delle determinazioni di cui all'art. 96 c.p.c., è sufficiente ricordare come i due motivi di doglianza proposti siano gli stessi sottoposti all'attenzione dell'intestato tribunale nel procedimento ex art. 26 l.f., motivi di cui il collegio, nel rigettare il reclamo, ha già evidenziato la palese infondatezza: la doglianza relativa al preteso mancato impegno della società proponente all'integrale pagamento della prededuzione deriva da una lettura erronea e capziosa

della proposta di A. [redacted]; il motivo relativo alla pretesa mancanza di garanzia integrale degli obblighi dell'assuntore è inammissibile e comunque infondato in quanto la legge non richiede una garanzia integrale ma adeguata e la valutazione di adeguatezza è oggetto di un giudizio di merito riservato ai creditori.

Non è possibile, tuttavia, pervenire alla condanna dell'opponente ai sensi del primo comma di cui all'art. 96 l.f. in quanto, attesi, ad oggi, i tempi e l'esito del presente procedimento, non può sostenersi che la condotta processuale dell'opponente ne abbia prolungato la durata e che, pertanto, essa abbia cagionato il danno lamentato; l'ipotesi che ciò si verifichi,

invece, in futuro, costituisce allo stato una mera eventualità.

Il recente intervento del legislatore con la legge 18 giugno 2009 n. 69 – nell'aggiungere un terzo comma all'art. 96 c.p.c. che specificamente prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità di condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di somma equitativamente determinata – ha invece introdotto un rimedio che non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria” ed introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema, traducendosi, dunque, in “una sanzione d'ufficio”.

Per l'applicazione di tale istituto sussistono, per quanto si è detto, tutti i presupposti, così che alla rifusione delle spese deve aggiungersi la condanna di L. [redacted] C. [redacted] al pagamento in favore delle controparti vittoriose di una somma che si ritiene di determinare equitativamente in un importo pari a quello delle spese di lite liquidate.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Pordenone,  
visto l'art. 129 l.f.,

**dichiara inammissibile**



l'opposizione proposta da L. [redacted] C. [redacted];

**omologa**

a tutti gli effetti il concordato fallimentare proposto da A. [redacted] al fallimento dichiarato con sentenza del 17.4.1997 dall'intestato Tribunale, alle condizioni e con le modalità esecutive di cui in motivazione;

**condanna**

l'opponente L. [redacted] C. [redacted] alla rifusione in favore di A. [redacted] e del Fallimento S. [redacted] delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuno, in complessivi € 10.000,00, oltre Iva e Cnap.

**condanna**

l'opponente L. [redacted] C. [redacted] alla rifusione in favore di A. [redacted] e del Fallimento S. [redacted] dell'ulteriore importo che liquida, in favore di ciascuno, in € 10.000,00 a norma del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.;

**rigetta**

la domanda di A. [redacted] di condanna di L. [redacted] C. [redacted] a norma del primo comma dell'art. 96 c.p.c.,

**manda**

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti e per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l.f..

Pordenone 24.2.2011

Il Presidente

Il Giudice estensore

Deposito in Cancelleria oggi 18.03.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F:  
dott.ssa Maria Lieta VARNIER

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Pordenone, 18 MAR 2011  
IL CANCELLIERE GI  
Et. Maria Lieta VARNIER

